

**OGGETTO: Precisazioni di cui alla DGR 1076 del 04.09.2023 “Programma di interventi, per l’anno 2023, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n.20 del 28 maggio 2020”**

**Per la linea 2 si precisa che:**

Per le famiglie che in fase di domanda indicano di appartenere alla tipologia “nucleo separato/divorziato” il portale WelfareGov prevede il caricamento delle sentenze di separazione/divorzio e che l’assenza di tale documentazione esclude il dichiarante dall’ottenimento del beneficio in fase di istruttoria;

La famiglia monoparentale è SOLO la seguente:

“nucleo in cui al momento di presentazione della domanda è presente un solo adulto che accudisce i figli, e per questo motivo si trova in una situazione di svantaggio (famiglia fragile) rispetto ad un nucleo formato da una coppia di adulti/genitori”.

Si ricorda anche che per l'ISEE il genitore non coniugato e non convivente con il genitore richiedente NON viene attratto nel nucleo familiare del figlio solo se si trova in una delle seguenti condizioni:

- è coniugato con una persona diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con altra persona diversa dall’altro genitore
- è tenuto a versare assegni di mantenimento al figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria
- è escluso dalla potestà dei figli
- è stata accertata dall’autorità competente l’estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici (serve un atto dei Servizi Sociali che verifichino la sussistenza di questa condizione).

Se non sussistono le condizioni di cui sopra il nucleo del richiedente, secondo la norma ISEE, non può essere definito “monogenitoriale” e l’altro genitore DEVE essere attratto nel nucleo del genitore richiedente. Se non lo fosse potrebbero esserci gli estremi di una dichiarazione mendace, o comunque di un’errata presentazione della DSU, che comporterebbe, in entrambi i casi, l’esclusione della domanda.